

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Provvedimento n. 054

pos. 6.9 prot. 0034935 1 LUG 2005

Misure urgenti in materia di trattamento dei dati personali

IL PRESIDENTE

- visto il D.lgs. 4 giugno 2003 n. 127, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
- visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione M. dati personali;
- vista la direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 11 febbraio 2005 "Misure finalizzate all'attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali";
- visti i Regolamenti di Organizzazione funzionamento, Amministrazione Contabilità e Finanza e del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005
- visto il decreto del Presidente n.33 del 26 maggio 2005 che conferisce, tra l'altro anche in vista dell'entrata in vigore dei regolamenti un incarico all'avv. Luciano Marini, consigliere giuridico del Direttore Generale, di formulare proposte dirette ad assicurare il pieno adempimento delle disposizioni sul trattamento dei dati personali;
- preso atto che a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti del CNR con lettera circolare del direttore generale prot. 232307 del 16 giugno 2005, predisposta dall'avv. Luciano Marini in base al citato incarico, si è avviata una ricognizione nelle strutture dell'Ente centrati e periferiche dei trattamenti effettuati anche al fine di assicurare l'adempimento delle prescrizioni di legge in materia di adozione di misure minime di sicurezza nel più generale contesto del trattamento dei dati personali;
- vista la nota del dirigente incaricato, avv. Luciano Marini, prot. n. 945/05 del 23 giugno 2005 nella quale si dà una informativa sull'attività svolta;
- ravvisata l'esigenza di assicurare in coerenza con i termini fissati dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificati dalla legge 1 marzo 2005, n. 26 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, e con le specificità del nuovo assetto organizzativo, che siano compiutamente definiti con atto regolamentare e i criteri generali e le procedure per l'applicazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza che entreranno in vigore il 31 dicembre 2005;
- rilevata la complessità, anche con riferimento alle puntualizzazioni espresse nella citata direttiva del Dipartimento della funzione Pubblica circa la necessità per le amministrazioni di ripensare la propria organizzazione al fine di consentire una piena ed effettiva garanzia dei diritti riconosciuti dalla legge e alle dinamiche di riassetto dell'Ente, che richiede qualche mese di approfondimento per completare la predisposizione di un atto regolamentare definitivo;
- ravvisata l'urgenza di codificare fin d'ora alcune regole con un disciplinare da approvare a stralcio per rendere uniforme all'interno dell'Ente l'applicazione di alcune misure già in uso e definire funzioni e responsabilità in materia immediatamente operative;
- ritenuto opportuno affidare ad un gruppo ristretto in cui siano presenti le necessarie professionalità i compiti di redigere un atto regolamentare che integri il presente, se necessario, il disciplinare di cui al presente decreto per conseguire il completo adeguamento dell'Ente alle nuove prescrizioni entro il termine del 31 dicembre 2005, e assicurarsi l'applicazione delle disposizioni contenute nella Parte I, Titolo III; Capo II, "Regole ulteriori per i soggetti pubblici", ed in particolare le prescrizioni di cui all'articolo del D.lgs. 20 giugno 2003, n. 196, anche in relazione alle dinamiche della riorganizzazione dell'Ente;
- ritenuto altresì di dover affidare al suddetto gruppo il compito di fornire su richiesta del direttore generale, supporto nello sviluppo delle applicazioni informatiche e nella definizione dei processi organizzativi per l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
- ritenuto altresì opportuno in questa fase attribuire al Direttore generale le competenze per conto del titolare

Consiglio Nazionale delle Ricerche, come amministrazione nel suo complesso stabilendo al suo interno le responsabilità di massima;

- ravvisata l'esigenza di attribuire al direttore generale il compito di intrattenere, avvalendosi del supporto del citato gruppo ristretto, rapporti con l'Autorità Garante e con altri Enti di ricerca per le questioni attinenti all'applicazione delle normative sul trattamento dei dati personali;

DECRETA

Art. 1

(Approvazione del disciplinare)

1. E' approvato il disciplinare sul trattamento dei dati personali comuni e sensibili di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto

Art.. 2

(Istituzione di un gruppo ristretto)

1. Il Direttore Generale istituisce presso la direzione generale un gruppo ristretto assicurando la presenza delle professionali necessarie per svolgere le seguenti funzioni:

- a) predisporre uno schema di atto regolamentare per l'individuazione di procedure e criteri generali per l'applicazione delle norme sul trattamento dei dati personali e per l'applicazione dell'articolo 20 D.lgs 30 giugno 2003, n. 196
- b) fornire supporto su richiesta del direttore generale, nelle attività di sviluppo delle applicazioni informatiche e di definizione dei processi organizzativi delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

2. Il direttore generale intrattiene i rapporti con l'Autorità Garante per il trattamento dei Dati Personali con altri Enti di ricerca per le questioni attinenti all'applicazione delle normative sul trattamento dei dati personali avvalendosi del supporto del gruppo ristretto .

3. Per Quanto riguarda le attività di cui al comma 1 lettera a) il gruppo di lavoro presenterà una proposta al direttore generale entro il 30 ottobre 2005.

Art. 3

(Ratifica)

1. Il presente decreto è sottoposto a ratifica del Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 3 comma 2 lettera f) del Regolamento di organizzazione e funzionamento.

IL PRESIDENTE
(Prof. Fabio Pastella)

**DISCIPLINARE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 OGGETTO

I. Le norme di cui al presente disciplinare regolano il trattamento dei dati effettuato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in attuazione delle disposizioni vigenti in materia

ART. 2 FINALITA'

1. Il CNR garantisce che il trattamento dei dati comuni e sensibili, sia effettuato esclusivamente nello svolgimento delle proprie attività istituzionali nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, degli enti di ricerca.

2. Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare per attività istituzionali si intendono:

- a) le attività previste da leggi e regolamenti;
- b) le attività svolte in base a intese, convenzioni e accordi volti all'espletamento di funzioni istituzionali;
- c) le attività di rilevante interesse pubblico come definite dalla normativa vigente e i relativi trattamenti,

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Per le definizioni di banca dati, trattamento, dato personale, titolare, responsabile, incaricato, interessato, comunicazione, diffusione, dato anonimo, blocco, si fa riferimento a quanto previsto dall'art.4, comma 1 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.P.R 318/99. Per dati si intendono dati comuni e sensibili e specificatamente quelli inerenti alla salute.

ART. 4 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano al trattamento automatizzato e non, dei dati personali, attuato nell'ambito del CNR. Esso può distinguersi in:

- a) trattamento dei dati personali "comuni" realizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti;
- b) trattamento dei dati "sensibili" autorizzato da espresse disposizioni di legge.

CAPO SECONDO
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

ART. 5 TITOLARE E RESPONSABILI

1. Il titolare delle banche dati é il CNR nella persona del suo Direttore Generale.
2. I responsabili preposti al trattamento dei dati sono nominati dal titolare e vengono scelti tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità, possa fornire idonea garanzia pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. I trattamenti, cui la responsabilità si riferisce, sono quelli afferenti l'area di attività del dipendente e/o, comunque connessi alle funzioni assolve e agli incarichi ricoperti.
3. Ai responsabili competono:
 - a) Il rispetto delle istruzioni di carattere generale fornite dal titolare.
 - b) La predisposizione di ogni atto ed operazione necessarie al rispetto degli obblighi:
 - 1) notificazione e comunicazione al garante (ove necessaria);
 - 2) informativa all'interessato relativa al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati;
 - 3) acquisizione dell'eventuale consenso;
 - 4) rispetto delle modalità generali di raccolta dei dati e dei requisiti dello stesso, nonché delle specifiche disposizioni relative a trattamenti particolari;
 - 5) richiesta di autorizzazione al garante per i trattamenti di dati sensibili non disciplinati dalla legge;
 - 6) adempimenti connessi alla cessazione dei trattamenti;
 - 7) adozione di adeguate misure di sicurezza anche con l'apporto del responsabile del Sistema Informativo;
 - 8) formale individuazione dei destinatari di eventuali sub deleghe;
 - 9) vigilanza sull'osservanza della legge da parte dei propri incaricati.

ART. 6 NOMINA DEGLI INCARICATI

1. Il responsabile del trattamento dei dati può procedere alla formale individuazione, all'interno di ciascuna area operativa degli incaricati, ossia delle persone autorizzate nella varie Unità operative a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 11 e 12 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.
2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile che ne controlla l'osservanza
3. Gli incaricati del trattamento devono effettuare le operazioni loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute. Essi devono fornire idonee garanzie in merito alle misure di sicurezza tecnica ed organizzativa dei trattamenti da effettuare

CAPO TERZO
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il CNR tratta dati comuni per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I dati devono essere:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati solo al fine del raggiungimento di tale scopo istituzionale;
 - c. esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d. pertinenti, completi e non ridondanti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati
 - e. conservati in una forma che consenta la identificazione immediata dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quella necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.

2. I dati contenuti in elenchi, registri e banche-dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati, sono trattati non tecniche di criptazione o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità e garantiscano la protezione da illecite intromissioni secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 318/99.

3. I dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 22 del del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 indipendentemente dal supporto e dal sistema di conservazione e gestione utilizzato.

4. Il trattamento dei dati deve essere effettuato adottando misure tecniche ed organizzative atte a garantirne la riservatezza e la protezione da ogni forma illecita di trattamento.

5. Tali misure devono assicurare un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi connessi al trattamento ed alla natura dei dati da proteggere e devono essere aggiornate in rapporto e relazione all'evoluzione tecnologica e legislativa in materia.

ART. 8 SOGGETTI TERZI

1. Il trattamento dei dati acquisiti nell'ambito delle attività istituzionali del CNR può essere effettuato, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, compiti e finalità, da:
 - a) ditte, imprese, società, consorzi o associazioni che per conto del CNR forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del CNR medesima ovvero attività necessarie alla esecuzione di prestazioni e di servizi imposti da disposizioni di legge o attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste di cittadini;
 - b) soggetti ai quali la comunicazione dei dati risulta necessaria per lo svolgimento delle attività affidate dal CNR;
 - c) soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento. In quest'ultimo caso si applica l'art. 22 comma 11 del D.lgs 30 giugno 2003, n 196.

2. Tra i servizi istituzionali del CNR rientrano anche le funzioni svolte su delega convenzioni o concessioni da soggetti pubblici o privati, nonché dagli Istituti di credito che operano come tesorieri.

3. Nei casi sopra indicati il soggetto che effettua il trattamento per conto del CNR è tenuto ad osservare sia gli obblighi e le misure di sicurezza previste dal D.lgs 30 giugno 2003, n 196, sia le direttive impartite dal titolare o dal responsabile, nonché ogni altra disposizione derivante da norme sul trattamento dei dati sensibili e di salute.

4. I trattamenti dei dati effettuati, da terzi per conto del CNR sono disciplinati da atti o provvedimenti che devono indicare la qualifica del soggetto terzo, titolare, responsabile o incaricato, a seconda dei casi, cui deve seguire, ove prevista, la formale nomina ai sensi di legge del soggetto stesso. All'atto della nomina devono essere indicate a carico del Soggetto terzo opportune prescrizioni, aggiornate periodicamente.

5. Ai fini della conservazione delle prove, gli elementi del contratto o dell'atto giuridico relativo alla protezione dei dati ed i requisiti concernenti le misure di cui sopra, devono essere formulate per iscritto.

ART. 9 MISURE DI SICUREZZA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA

1. L'Amministratore di Sistema. provvede, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 318/99, all'adozione di idonee misure di sicurezza al fine di:

- a) prevenire i rischi di distruzione, alterazione o perdita dei dati o danneggiamento all'hardware e ai locali nei quali esso è custodito. Ai fini della definizione di hardware, software e dell'adozione del relativo regime generale di tutela vale quanto prescritto dalla normativa specifica in materia ed, in particolare dalla L. 547/93.
- b) prevenire l'accesso non autorizzato, anche mediante adozione di password e/o codici di identificazione disattivabili all'occorrenza;
- c) definire le modalità di trattamento dei dati e le misure atte a prevenire l'accesso non autorizzato alle banche dati, alle reti e, in generale, agli strumenti informatici dell'Ente.

2. L'Amministratore di Sistema cura inoltre la revisione semestrale dei programmi e delle procedure di sicurezza di cui al comma 1.

4. L'Amministratore di Sistema predispose annualmente - con la collaborazione del Responsabile dell'Archivio e degli incaricati delle varie unità operative - il Documento programmatico della sicurezza dei dati ai sensi dell'art 6 del DPR 318/99. In esso va ricompresa la valutazione dei rischi e la distribuzione dei compiti e delle responsabilità relativamente non solo del materiale informatico o trattato per via telematica ma anche dei documenti e degli archivi cartacei anche in considerazione di quanto prescritto dal D.lgs. 7 marzo 2005, n.82, Codice dell'amministrazione digitale.

ART. 10 INFORMAZIONE

1. L'Amministratore di Sistema deve dare la più ampia diffusione ed attuazione agli obblighi informativi di cui all'art.13 del D.lgs 30 giugno 2003, mediante metodi e sistemi che le situazioni contingenti riveleranno idonei al migliore raggiungimento dello scopo istituzionale prefissato dalla norma.

ART. 11 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali che intendono esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.lgs 30 giugno 2003, n 196 indirizzano le relative istanze all'Amministratore di Sistema anche tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

ART. 12 NORME FINALI

1. Le procedure di dettaglio adottate dalle singole unità operative per dare piena applicazione al D.lgs 30 giugno 2003, a 196 ed al presente disciplinare sono comunicate al direttore generale che con proprio atto provvede ove lo ritenga a formalizzarle quali istruzioni di carattere generale fornite dal titolare.